

PROGETTO UNITARIO DI SCISSIONI

SCISSIONE PARZIALE

DELLA SOCIETÀ

“CASA DI CURA VILLA DONATELLO – S.P.A.”

A FAVORE DELLA SOCIETÀ

“UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.”

SCISSIONE TOTALE

DELLA SOCIETÀ

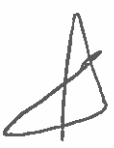
“VILLA RAGIONIERI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”

A FAVORE DELLE SOCIETÀ

**“UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.” E “CASA DI CURA VILLA
DONATELLO – S.P.A.”**

I Consigli di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche “UnipolSai”), di Casa di Cura Villa Donatello – S.p.A. (di seguito, anche “Villa Donatello”) e di Villa Ragionieri – Società a Responsabilità limitata (nel seguito, anche, “Villa Ragionieri”) hanno redatto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506-bis, 2506-ter e 2505, commi 1 e 2, cod. civ., il presente progetto unitario di scissioni (il “Progetto unitario” o il “Progetto”), che prevede:

- a) la scissione parziale di Villa Donatello (di seguito, la “Scissione Donatello”), da attuarsi mediante assegnazione a UnipolSai del compendio immobiliare di Villa Donatello, da destinare ad attività uso terzi, come individuato al successivo paragrafo 4, (di seguito, il “Compendio Donatello Scisso”);
- b) la scissione totale di Villa Ragionieri (di seguito, la “Scissione Ragionieri” e, unitamente alla Scissione Donatello, le “Scissioni”), da attuarsi mediante assegnazione ad UnipolSai e a Villa Donatello dei compendi individuati al successivo paragrafo 11



(rispettivamente, il “**Primo Compendio Ragionieri Scisso**” e il “**Secondo Compendio Ragionieri Scisso**” e, congiuntamente, i “**Compendi Ragionieri Scissi**”).

Villa Donatello e Villa Ragionieri, come precisato nel prosieguo, fanno parte del Gruppo Unipol e sono entrambe interamente controllate, in via diretta, da UnipolSai.

Pur trattandosi di due operazioni di scissione giuridicamente autonome, aventi ad oggetto componenti attive e passive autonome, gli organi amministrativi delle società coinvolte hanno tuttavia ritenuto opportuno unificarle all'interno del presente Progetto unitario, essendo entrambe funzionali al riassetto del comparto del Gruppo Unipol dedicato all'esercizio dell'attività medico sanitaria. La finalità prioritaria delle stesse, infatti, è quella di dotare Villa Donatello di tutti gli *asset* immobiliari strumentali alla gestione della omonima clinica, assegnando ad UnipolSai gli immobili da destinare ad attività ad uso terzi.

Con il presente Progetto unitario, pertanto, si consente di realizzare la complessiva operazione sopra sintetizzata in una logica di economia gestionale, sussistendo tra le due Scissioni qui contemplate identità di tempistiche. La complessiva operazione consentirà una maggiore efficienza nella gestione operativa delle attività rientranti nel Compendio Donatello Scisso e nei Compendi Ragionieri Scissi, razionalizzando ed ottimizzando le risorse e le competenze ad oggi impiegate nelle società coinvolte.

- CAPO I -

SCISSIONE DONATELLO

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE DONATELLO

A) Società Beneficiaria

“UnipolSai Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 2.031.456.338,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. BO-511469, soggetta ad



attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45.

UnipolSai non ha emesso titoli di debito convertibili.

B) Società Scissa

“Casa di Cura Villa Donatello – S.p.A.”, società unipersonale con sede in Firenze (FI), Viale G. Matteotti n. 2, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 361.200,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00393590484, R.E.A. n. FI-103293, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45.

Villa Donatello non ha emesso titoli di debito convertibili.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA

Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà alcuna modifica in conseguenza della Scissione Donatello, atteso che l'oggetto sociale della stessa già ricomprende le attività inerenti il Compendio Donatello Scisso e considerato che la Scissione, come *infra* precisato, non darà luogo a concambio di azioni né al conseguente aumento di capitale della Società Beneficiaria, fermo restando che UnipolSai in ogni caso effettuerà, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008 e secondo le modalità e tempistiche ivi previste, le modifiche statutarie alle espressioni numeriche concernenti le poste del patrimonio netto che dovessero rendersi necessarie in conseguenza della Scissione Donatello.

Lo Statuto della Società Scissa non subirà alcuna modifica e, in particolare, non muterà il suo capitale sociale.

Gli statuti vigenti della Società Beneficiaria (*i.e.* UnipolSai) e della Società Scissa (ovverosia Villa Donatello) sono allegati, rispettivamente sotto le lettere A) e B), al presente Progetto, per formarne parte integrante e sostanziale.



3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SCISSIONE DONATELLO

A servizio della Scissione Donatello non è prevista alcuna emissione di nuove azioni della Società Beneficiaria in quanto la stessa è – e tale sarà anche alla data di efficacia della Scissione Donatello – l'unico socio della Società Scissa.

Alla Scissione Donatello trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505, primo e secondo comma, cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ.

Secondo quanto previsto dall'art. 2505, primo comma, cod. civ., non è richiesta, pertanto, la redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ. né di quella degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio; il presente Progetto viene quindi redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter cod. civ., non dovendosi procedere ad alcun concambio di azioni né ad assegnazione di azioni, senza necessità di dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), cod. civ.

Si dà atto, inoltre, che per entrambe le società coinvolte nell'operazione in esame, quale ulteriore semplificazione consentita dall'art. 2505, secondo comma, cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ., la Scissione Donatello potrà essere decisa dai rispettivi Consigli di Amministrazione, con deliberazione risultante da atto pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 17 (sia per UnipolSai che per Villa Donatello) dei rispettivi Statuti sociali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2505, comma 3, cod. civ.

Ai fini della Scissione Donatello, le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ. sono sostituite, per entrambe le società, dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2018, data non anteriore di oltre sei mesi al giorno in cui il presente Progetto viene depositato nella sede di ciascuna società, con la precisazione che UnipolSai procederà anche alla pubblicazione sul sito *internet* della società dei documenti previsti dall'art. 2501-*septies* cod. civ..

4. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE DONATELLO



Come detto, la Scissione Donatello consisterà nel trasferimento alla Società Beneficiaria del Compendio Donatello Scisso che comprende l'immobile posto in Comune di Firenze, Viale Matteotti n. 4, denominato "Villino Donatello", oggi di proprietà di Villa Donatello e dalla stessa non più utilizzato a seguito del trasferimento della propria attività principale nell'immobile di Sesto Fiorentino, attualmente di proprietà di Villa Ragionieri e da questa locato in favore di Villa Donatello, che sarà oggetto del "Secondo Compendio Ragionieri Scisso", come *infra* precisato. Il Compendio Donatello Scisso comprende il debito residuo di Villa Donatello nei confronti di UnipolSai, per capitale e interessi relativi ad un finanziamento erogato da quest'ultima a favore della propria controllata; per effetto della Scissione Donatello, tale debito si estinguerà per confusione *ex art.* 1253 cod. civ.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi del Compendio Donatello Scisso sono quelli che risultano dall'allegato C), con il relativo valore contabile risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 di Villa Donatello.

Si precisa, ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 2, del codice civile, che il valore effettivo del patrimonio netto assegnato ad UnipolSai e di quello che resta nella Società Scissa Villa Donatello non è inferiore al relativo valore contabile.

La Società Beneficiaria subentrerà nella titolarità degli elementi patrimoniali oggetto della Scissione Donatello e in tutti i connessi contratti e rapporti giuridici, stipulati o sorti fino alla data di efficacia della Scissione Donatello.

Eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi, e quindi del relativo valore netto patrimoniale, dovute alla normale dinamica aziendale e che si verificassero tra il 31 dicembre 2018 e la data di efficacia della Scissione, saranno imputate al patrimonio della Società Beneficiaria senza che si renda necessario alcun conguaglio di tali differenze, tenuto altresì conto della natura della complessiva operazione.

La contabilizzazione del Compendio Donatello Scisso da parte della Società Beneficiaria avverrà secondo il principio della continuità contabile rispetto ai relativi valori riflessi nel bilancio della Società Scissa, anche tenuto conto della suddetta estinzione del finanziamento in essere fra UnipolSai e Villa Donatello.



5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE DONATELLO E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 1, primo periodo, cod. civ., gli effetti civilistici della Scissione Donatello decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni del relativo atto nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la Società Beneficiaria, ovvero da una data successiva stabilita nell'atto medesimo.

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 1, secondo periodo, cod. civ., le operazioni delle Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a far tempo dalla data di efficacia civilistica della Scissione Donatello.

Ai sensi dell'art. 173, comma 11, D.P.R. n. 917 del 1986, anche gli effetti fiscali della Scissione Donatello decorreranno a far tempo dalla data di efficacia civilistica della Scissione.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci e non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE DONATELLO

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione Donatello.

- CAPO II -

SCISSIONE RAGIONIERI



8. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE RAGIONIERI

A) Società Beneficiarie

“UnipolSai Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 2.031.456.338,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. BO-511469, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (nel seguito, anche la **“Prima Beneficiaria”**).

UnipolSai non ha emesso titoli di debito convertibili.

“Casa di Cura Villa Donatello – S.p.A.”, società unipersonale con sede in Firenze (FI), Viale G. Matteotti n. 2, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 361.200,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00393590484, R.E.A. n. FI-103293, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (nel seguito, anche la **“Seconda Beneficiaria”** e congiuntamente le **“Società Beneficiarie”**).

Villa Donatello non ha emesso titoli di debito convertibili.

B) Società Scissa

“Villa Ragionieri - Società a Responsabilità Limitata”, con sede in Firenze (FI), Via Lorenzo il Magnifico n. 1, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 78.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04210950483, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. FI-429002, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45.

Villa Ragionieri non ha emesso titoli di debito convertibili.

9. STATUTO SOCIALE DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DELLA SCISSIONE RAGIONIERI

L'operazione di Scissione Ragionieri di cui al presente Progetto è qualificabile come scissione totale da cui deriverà l'estinzione della Società Scissa, alla data di efficacia.

Lo Statuto sociale di UnipolSai non subirà alcuna modifica in conseguenza della Scissione, atteso che l'oggetto sociale della stessa già ricomprende le attività inerenti il Primo Compendio Ragionieri Scisso, fermo restando che UnipolSai in ogni caso effettuerà, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008 e secondo le modalità e tempistiche ivi previste, le modifiche statutarie alle espressioni numeriche concernenti le poste del patrimonio netto che dovessero rendersi necessarie in conseguenza della Scissione Ragionieri.

Anche lo Statuto sociale di Villa Donatello non subirà alcuna modifica in conseguenza della Scissione, atteso che le attività trasferite dalla Società Scissa sono già contenute nel proprio oggetto sociale.

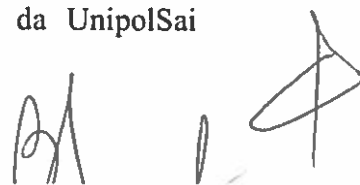
La Scissione, inoltre, non determinerà alcun aumento di capitale sociale né della Prima Beneficiaria né della Seconda Beneficiaria, la quale imputerà ad apposita riserva la percentuale del patrimonio riferita al Secondo Compendio Ragionieri Scisso.

Gli Statuti vigenti delle Società Beneficiarie (*i.e.* UnipolSai e Villa Donatello) sono allegati, rispettivamente sotto la lettera A) e B), al presente Progetto, per formarne parte integrante e sostanziale.

10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SCISSIONE RAGIONIERI

Posto che, come detto in precedenza, la Scissione Ragionieri avverrà – ai sensi dell'art. 2505, primo e secondo comma, come richiamato dall'art. 2506-ter, del codice civile – senza aumentare il capitale sociale delle Società Beneficiarie, non si dà luogo ad alcun concambio.

Per effetto della Scissione Ragionieri, Villa Ragionieri cesserà di esistere e la relativa partecipazione sarà in parte annullata da UnipolSai ed in parte portata in aumento del valore delle partecipazioni in Villa Donatello, interamente detenute da UnipolSai medesima.



Alla Scissione Ragionieri trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505, primo e secondo comma, cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ.

Secondo quanto previsto dall'art. 2505, primo comma, cod. civ., non è richiesta, pertanto, la redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ. né di quella degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio; il presente Progetto viene quindi redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter cod. civ., non dovendosi procedere ad alcun concambio di azioni né ad assegnazione di azioni, senza necessità di dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), cod. civ.

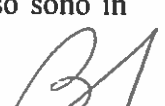
Si dà atto, inoltre, quale ulteriore semplificazione consentita dall'art. 2505, secondo comma, cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ., che la Scissione Ragionieri potrà essere decisa dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle società coinvolte, con deliberazione risultante da atto pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 17 (sia per UnipolSai che per Villa Donatello) e 20 (per Villa Ragionieri) dei rispettivi Statuti sociali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2505, comma 3, cod. civ.

Ai fini della Scissione Ragionieri, le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ. sono sostituite, per tutte le società, dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2018, data non anteriore di oltre sei mesi al giorno in cui il presente Progetto viene depositato nella sede di ciascuna società, con la precisazione che UnipolSai procederà anche alla pubblicazione sul sito *internet* della società dei documenti previsti dall'art. 2501-*septies* cod. civ.

11. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE RAGIONIERI

La Scissione Ragionieri consisterà nel trasferimento alle Società Beneficiarie, rispettivamente:

- * alla Prima Beneficiaria, del Primo Compendio Ragionieri Scisso, costituito dal compendio immobiliare posto in Comune di Firenze, Via di Careggi n. 38 (nel seguito l'“**Immobile di Firenze**”), nonché da tutti i contratti e rapporti giuridici ad esso relativi. L'immobile di Firenze è attualmente sfitto e su di esso sono in



corso lavori di adeguamento e messa a norma, in ottica di una futura locazione a terzi.

La scissione di tale compendio consentirebbe, in ottica di razionalizzazione dei costi e di semplificazione della struttura societaria del Gruppo, di ricondurre in capo ad UnipolSai la proprietà dell'Immobile di Firenze, destinato come detto ad uso terzi.

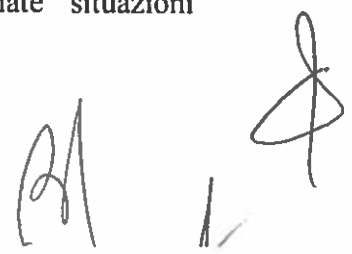
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi del Primo Compendio Ragionieri Scisso sono quelli che risultano dall'allegato D) al presente Progetto, con la relativa valorizzazione risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 di Villa Ragionieri;

* alla seconda Beneficiaria, del Secondo Compendio Ragionieri Scisso, costituito dal compendio immobiliare posto in Comune di Sesto Fiorentino, Via Attilio Ragionieri n. 101, di proprietà di Villa Ragionieri e da questa locato in favore di Villa Donatello, che ivi svolge la propria attività principale.

Posto che Villa Donatello è proprietaria di un altro immobile sito a Firenze, dove la stessa continua a svolgere talune prestazioni ambulatoriali, la Scissione Ragionieri consentirà, sempre nell'ottica suddetta di razionalizzazione dei costi e di semplificazione della struttura societaria del Gruppo, di ricondurre la proprietà del compendio immobiliare di Sesto Fiorentino in capo a Villa Donatello, che acquisirebbe quindi la proprietà di entrambe le strutture sanitarie presso le quali la stessa svolge la propria attività.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi del Secondo Compendio Ragionieri Scisso sono quelli che risultano dall'allegato D) al presente Progetto, con la relativa valorizzazione risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 di Villa Ragionieri.

Si precisa, anche ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 2, del codice civile, che il valore effettivo del patrimonio netto che verrebbe assegnato ad UnipolSai e di quello che resterebbe nella società scissa Villa Donatello non è inferiore al relativo valore contabile, come rappresentato nelle richiamate situazioni patrimoniali.



Le Società Beneficiarie subentreranno rispettivamente nella titolarità degli elementi patrimoniali oggetto della Scissione Ragionieri e in tutti i connessi contratti e rapporti giuridici, stipulati o sorti fino alla data di efficacia della Scissione Ragionieri medesima.

Eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi, e quindi del relativo valore netto patrimoniale, dovute alla normale dinamica aziendale e che si verificassero tra il 31 dicembre 2018 e la data di efficacia della Scissione Ragionieri, saranno imputate al patrimonio delle Società Beneficiarie della Scissione, senza che si renda necessario alcun congruaggio di tali differenze, tenuto altresì conto della natura della complessiva operazione.

In particolare, posto che la Prima Beneficiaria è unico socio della Società Scissa – detenendone l'intero capitale sociale – e continuerà ad esserlo alla data di stipula dell'atto di Scissione Ragionieri, essa procederà:

- in prima istanza, all'annullamento della partecipazione detenuta in misura corrispondente alla percentuale del patrimonio netto della stessa riferito al Primo Compendio Ragionieri Scisso;
- in seconda istanza, all'imputazione del valore residuo della partecipazione in Villa Ragionieri ad aumento della partecipazione nella Seconda Beneficiaria, della quale la Prima Beneficiaria è l'unico socio – rimanendo tale alla data di stipula dell'atto di Scissione – per tenere conto dell'aumento di valore della stessa in ragione dell'assegnazione in suo favore del Secondo Compendio Ragionieri Scisso.

La contabilizzazione dei Compendi Ragionieri Scissi da parte delle Società Beneficiarie avverrà secondo il principio della continuità contabile rispetto ai relativi valori riflessi nel bilancio della Società Scissa.

12. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE VILLA RAGIONIERI E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 1, primo periodo, cod. civ., gli effetti civilistici della Scissione Ragionieri decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle



iscrizioni del relativo atto nel Registro delle Imprese in cui sono iscritte le Società Beneficiarie, ovvero da una data successiva stabilita nell'atto medesimo.

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 1, secondo periodo, cod. civ., le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio delle Società Beneficiarie a far tempo dalla data di efficacia civilistica della scissione.

Ai sensi dell'art. 173, comma 11, D.P.R. n. 917 del 1986, anche gli effetti fiscali della Scissione Ragionieri decorreranno a far tempo dalla data di efficacia civilistica della Scissione.

13. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci e non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

14. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE VILLA RAGIONIERI

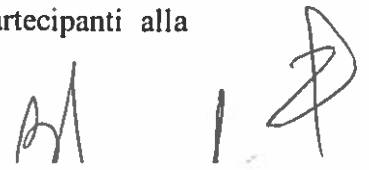
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione Ragionieri.

- CAPO III -

DISPOSIZIONI COMUNI

15. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

La scissione è neutrale ai fini fiscali e, pertanto, non darà luogo al realizzo o alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla



scissione. La normativa tributaria di riferimento è costituita dall'art. 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La scissione costituisce operazione fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La scissione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00 ed è dovuta al momento della registrazione dell'atto di scissione.

16. ALTRE DISPOSIZIONI

Le presenti Scissioni sono subordinate al conseguimento della preventiva autorizzazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.

Secondo quanto previsto dall'art. 2506-bis, quinto comma, cod. civ., e subordinatamente al rilascio di detta autorizzazione, il presente Progetto verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e di Bologna. Tale Progetto sarà peraltro depositato in data odierna presso le sedi di tutte le Società partecipanti alle Scissioni, unitamente alle situazioni patrimoniali di riferimento per le Scissioni oggetto del presente Progetto unitario ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse Società, nonché pubblicati sul sito *internet* di UnipolSai, ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ.

In virtù degli obblighi previsti in capo ad UnipolSai quale società emittente quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il presente Progetto e la documentazione sopra richiamata saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dall'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al Progetto, quali consentite dalle vigenti disposizioni di legge o eventualmente richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

17. ESECUZIONE DELLE SCISSIONI

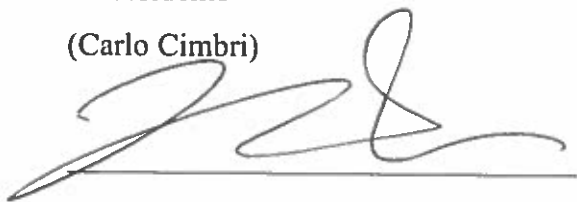
Per le ragioni sopra evidenziate, le operazioni di scissione in oggetto hanno reso opportuno predisporre il presente Progetto unitario; tuttavia, ove esso non venisse approvato da taluno dei competenti organi delle società partecipanti alle Scissioni, ovvero qualora i predetti organi deliberassero di attuare le Scissioni separatamente per qualunque ragione o opportunità, ovvero, inoltre, in caso di opposizione dei creditori di una di queste ai sensi dell'art. 2503 cod. civ., le Scissioni di cui al presente Progetto potranno essere perfezionate anche separatamente in più atti e più fasi, una indipendentemente dall'altra e, conseguentemente, anche relativamente ad una soltanto delle due società scisse (*i.e.* Villa Donatello e Villa Ragionieri).

Bologna, li 21 giugno 2019

Per il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il Presidente

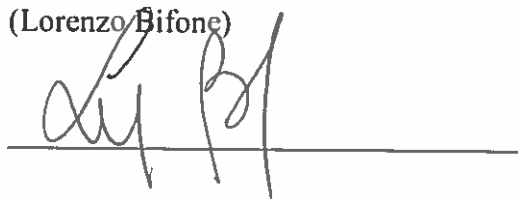
(Carlo Cimbri)



Per il Consiglio di Amministrazione di Casa di Cura Villa Donatello – S.p.A.

Il Presidente

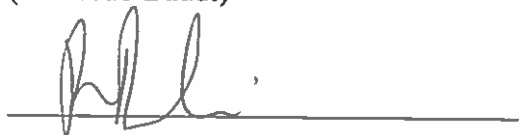
(Lorenzo Bifone)



Per il Consiglio di Amministrazione di Villa Ragionieri – Società a Responsabilità Limitata

Il Presidente

(Riccardo Baudi)



Allegati:

- A) Statuto sociale di UnipolSai;
- B) Statuto sociale di Villa Donatello;
- C) Elementi patrimoniali attivi e passivi del Compendio Donatello Scisso, con la relativa valorizzazione risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 di Villa Donatello;
- D) Elementi patrimoniali attivi e passivi del Primo Compendio Ragionieri Scisso e del Secondo Compendio Ragionieri Scisso, con la relativa valorizzazione risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 di Villa Ragionieri.

X 1

AS

Allegato A

STATUTO SOCIALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

CAPO I – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." e con la sigla "UnipolSai S.p.A.".

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o sopprese, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

M. P.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 5 - Gestione sociale

L'attività della Società è divisa in una gestione danni e una gestione vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione vita.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione danni.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

CAPO II – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 6 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 diviso in 2.829.717.372 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 1.528.513.644,07 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 305.702.728,81 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro 147.887.803,65 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

La riserva per azioni della controllante è interamente attribuita, per Euro 3.284.191,58, alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.183.817.291,37 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 1.229.756.244,22 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La Riserva negativa per Azioni Proprie in portafoglio è interamente attribuita per Euro 1.847.265,67, alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai Soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

CAPO III – ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli Azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'M' or 'A' shape, and the second is a more complex, looped signature.

personale rilevante come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 9 - Convocazione

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli



argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.



Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non Azionista, nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema delle votazioni nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA



Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a diciannove, nominati dall'Assemblea – che ne stabilisce anche il numero – secondo le modalità di seguito indicate.

Gli Amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di Statuto.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

In considerazione della sottoposizione all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., società con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da Amministratori qualificati indipendenti ai sensi sia dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche che dei criteri e requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e/o dal Consiglio di Amministrazione, contenenti un numero di candidati non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.

Fermo quanto precede, le liste contenenti un numero di candidati pari almeno al numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione previsto dal presente Statuto devono altresì contenere ed indicare espressamente anche soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal presente Statuto. Ove il numero dei candidati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza sia pari a quello minimo come sopra stabilito, l'ultimo numero progressivo di dette liste non potrà essere assegnato ad un candidato indipendente.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in



violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste presentate dai soci aventi diritto, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere approvata con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica; tale lista deve essere depositata presso la Società e resa pubblica da quest'ultima almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il deposito e la pubblicazione delle liste presentate da questi ultimi.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.


in .

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Gli Amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti gli Amministratori da eleggere meno l'Amministratore tratto dalla lista che risulta seconda per numero di voti secondo quanto previsto al successivo punto ii);
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

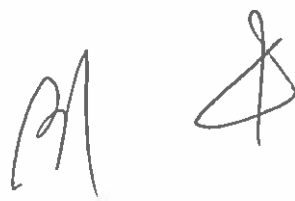
In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, ovvero nel caso in cui le liste presentate non contengano un numero di candidati sufficienti ad assicurare la nomina del numero minimo di Amministratori stabilito ai sensi di quanto sopra l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista sopra previsto, assicurando, comunque, la presenza di un numero di Amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e



l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli Amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la

rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.

In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i Dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di Direttori Generali, Condirettori Generali e Vice Direttori Generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione,



almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla



legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori - oltre al Presidente, al o ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati - e tra i Dirigenti della Società hanno la rappresentanza della Società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.

Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, ove nominati.



Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'art. 16 per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri e il Comitato Esecutivo, ove nominato, riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli Amministratori riferiscono altresì al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al Collegio Sindacale può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, Direttori Generali, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai Direttori Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, ove nominato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

CAPO V – COLLEGIO SINDACALE



Articolo 23 - Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 – Nomina e retribuzione

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto.

In particolare per quanto concerne il requisito della professionalità, almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti Sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. A tale riguardo si precisa che sono strettamente attinenti a quello assicurativo i settori economici in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo di un'impresa di assicurazione.

La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano



complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale.

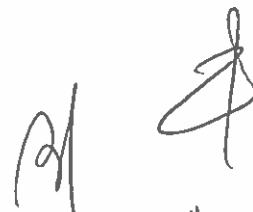
La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina



vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'Assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.



In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del Sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco eletto nella lista di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.



CAPO VI – BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, ove nominato, procede alla nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.



Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La Società è sottoposta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria e di Giustizia Amministrativa di Bologna.

Articolo 30 - Domicilio degli Azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'Assemblea degli Azionisti che ne determina poteri e compensi.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 - Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci effettivi



eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).

4

B1

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "CASA DI CURA VILLA DONATELLO Società per Azioni", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale nel comune di Firenze.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio di cliniche private in genere e di laboratori di analisi mediche, immunoematologiche e cito-istopatologiche.

Con riferimento all'attività di cui sopra la Società può operare regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari, mettendo a disposizione risorse umane, economiche e strutturali ad essa finalizzate.

Ai fini di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, consentite dalla vigente normativa, nonché - anche a scopo di investimento - l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o enti.

Articolo 4 - Durata e recesso

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salva la possibilità di proroga o di scioglimento anticipato, nei modi e nei termini di legge.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 361.200,00 (trecentosessantunomiladuecento/00) diviso in n. 70.000 (settantamila) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) nominali cadauna.

Il capitale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni e i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

CAPO III - ASSEMBLEE

Articolo 7 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 8 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogato sino a centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 9 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'assemblea valgono le norme di legge.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo quando si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante e gli intervenuti devono poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono inoltre poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato. In caso di assenza od impedimento anche del vicepresidente, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato.

Il presidente dell'assemblea ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non azionista, nominato dall'assemblea su proposta del presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Votazioni

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese.

CAPO IV - AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da 3 a 7, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del codice civile.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo consiglio.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente.

Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi dell'articolo 21, convoca le riunioni del consiglio di amministrazione, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e compie quant'altro ad esso demandato.

Il consiglio può nominare anche un vicepresidente, il quale, oltre ad esercitare la rappresentanza ai sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci.

Il consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente e/o a uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio inoltre può attribuire a uno dei suoi componenti la carica di amministratore delegato.

In particolare l'amministratore delegato - oppure, ove il consiglio di amministrazione

non abbia attribuito tale carica, il presidente - oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione;
- c) stabilisce le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

Il consiglio può infine designare un segretario, scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce presso la sede della società o altrove, su convocazione del presidente, con periodicità non superiore a centottanta giorni.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le convocazioni saranno effettuate - se nominati - dal vicepresidente o, in mancanza, dall'amministratore delegato.

Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori in carica oppure, se nominati, il vicepresidente o l'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può essere inoltre convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vicepresidente, se nominato. In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto



sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, al vicepresidente e all'amministratore delegato - hanno la rappresentanza della società, nonché l'attribuzione di poteri di rappresentanza a dirigenti della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 18 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 19 - Informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono con periodicità non superiore a centottanta giorni al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate.

Articolo 20 - Direzione generale

Il consiglio di amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, uno o più direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente, i vicepresidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, possono conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, limitatamente all'esercizio dei poteri delegati, ed in giudizio - con facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale - spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente e, ove nominati, di vicepresidente e di amministratore delegato, in via tra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori cui

il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita.

Inoltre, nelle forme di legge, poteri di rappresentanza possono essere attribuiti a dirigenti della società.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22 - Sindaci

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Le attribuzioni e i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 23 - Nomina e retribuzione

La nomina dei sindaci, ivi compresa quella del presidente del collegio sindacale, e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea ai sensi di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere nominati sindaci – e, se eletti, decadono dall'ufficio – coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Articolo 24 – Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, le responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale ai sensi di legge.

Articolo 26 - Acconti dividendi

La società può, nel rispetto della normativa di legge, deliberare il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, fatta deduzione della quota assegnata alla riserva legale nella misura minima stabilita dalla legge, sono ripartiti secondo le deliberazioni dell'assemblea.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Domicilio degli azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera

quello che risulta dal libro soci.

Articolo 29 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legge.



Allegato C

Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.

Importi in Euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	Compendio di scissione a favore UnipolSai	Situazione patrimoniale post scissione
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali:	152.065	0	152.065
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzazione opere dell'ingegno	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi	0	0	0
5) Avviamento	128.789	0	128.789
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) Altre	23.276	0	23.276
II - Immobilizzazioni materiali:	29.583.816	9.620.428	19.963.388
1) Terreni e fabbricati	25.511.026	9.195.391	16.315.635
2) Impianti e macchinario	3.416.986	425.036	2.991.950
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
4) Altri beni	655.804	0	655.804
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie:	538.501	0	538.501
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	538.423	0	538.423
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
d.bis) altre imprese	77	0	77
2) Crediti			
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
d.bis) altre imprese	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.274.382	9.620.428	20.653.954
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze:	787.011	0	787.011
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	787.011	0	787.011
5) Acconti	0	0	0
II - Crediti:	6.987.418	0	6.987.418
1) Verso clienti	4.448.343	0	4.448.343
esigibili entro l'esercizio successivo	4.448.343	0	4.448.343
2) Verso imprese controllate	357.435	0	357.435
esigibili entro l'esercizio successivo	357.435	0	357.435
3) Verso imprese collegate	0	0	0
4) Verso controllanti	168.358	0	168.358
esigibili entro l'esercizio successivo	168.358	0	168.358
5) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante	0	0	0
5-bis) Crediti tributari	6.364	0	6.364
esigibili entro l'esercizio successivo	6.364	0	6.364
5-ter) Imposte anticipate	0	0	0
5-quarter) Crediti verso altri	2.006.919	0	2.006.919
esigibili entro l'esercizio successivo	2.006.919	0	2.006.919
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0
6) Altri titoli	0	0	0
IV - Disponibilità liquide:	655.867	0	655.867
1) Depositi bancari e postali	593.891	0	593.891
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	61.976	0	61.976

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.430.296	0	8.430.296
D) RATEI E RISCONTI	124.737	0	124.737
TOTALE ATTIVO	38.829.415	9.620.428	29.208.987

PASSIVO	Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	Compendio di scissione a favore UnipolSai	Situazione patrimoniale post scissione
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	361.200	0	361.200
II - Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	72.240	0	72.240
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve	23.521.815	3.973.087	19.548.728
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	309.579	0	309.579
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.264.833	3.973.087	20.291.747
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza	0	0	0
2) Per imposte	0	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
4) Altri accantonamenti	808.803	0	808.803
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	808.803	0	808.803
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	403.803	0	403.803
D) DEBITI			
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
4) Debiti verso banche	0	0	0
5) Debiti vs. altri finanziatori	0	0	0
6) Acconti	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	4.089.546	0	4.089.546
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>4.089.546</i>	<i>0</i>	<i>4.089.546</i>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
9) Debiti vs. imprese controllate	82.136	0	82.136
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>82.136</i>	<i>0</i>	<i>82.136</i>
10) Debiti vs. imprese collegate	0	0	0
11) Debiti verso controllanti	6.882.479	5.647.341	1.235.138
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>6.882.479</i>	<i>5.647.341</i>	<i>1.235.138</i>
11-Bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	13.759	0	13.759
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>13.759</i>	<i>0</i>	<i>13.759</i>
12) Debiti tributari	409.901	0	409.901
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>409.901</i>	<i>0</i>	<i>409.901</i>
13) Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	207.614	0	207.614
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>207.614</i>	<i>0</i>	<i>207.614</i>
14) Debiti verso altri	1.666.540	0	1.666.540
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>1.666.540</i>	<i>0</i>	<i>1.666.540</i>
TOTALE DEBITI	13.351.975	5.647.341	7.704.634
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	38.829.415	9.620.428	29.208.987

4

BM

A Regato D

Villa Ragionieri S.r.l.

Importi in Euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	Compendio di scissione a favore di	
		UnipolSal	Casa di Cura Villa Donatello
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali:	98.916	0	98.916
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Diritti di brevetto ind.le e di utilizzazione opere dell'ingegno	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) Altre	98.916	0	98.916
II - Immobilizzazioni materiali:	44.564.362	7.433.576	37.130.786
1) Terreni e fabbricati	43.139.079	7.433.576	35.705.504
2) Impianti e macchinario	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
4) Altri beni	1.425.283	0	1.425.283
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie:	0	0	0
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
d bis) altre imprese	0	0	0
2) Crediti			
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
d bis) altre imprese	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.663.278	7.433.576	37.229.702
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze:	0	0	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0
5) Acconti	0	0	0
II - Crediti:	5.115.712	171.617	4.944.095
1) Verso clienti	36.600	0	36.600
esigibili entro l'esercizio successivo	36.600	0	36.600
2) Verso imprese controllate	0	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0	0
4) Verso controllante	1.107.809	165.560	942.248
esigibili entro l'esercizio successivo	1.107.809	165.560	942.248
5) Verso imprese sottoposte al controllo della controllante	0	0	0
5-bis) Crediti tributari	38.424	5.742	32.682
esigibili entro l'esercizio successivo	38.424	5.742	32.682
5-ter) Imposte anticipate	3.926.451	0	3.926.451
5-quarter) Crediti verso altri	6.429	314	6.114
esigibili entro l'esercizio successivo	6.429	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.429	314	6.114
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0
6) Altri titoli	0	0	0
IV - Disponibilità liquide:	2.501.482	373.843	2.127.639
1) Depositi bancari e postali	2.501.092	373.785	2.127.307
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	390	58	332
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.617.194	545.460	7.071.734
D) RATEI E RISCONTI	12.068	0	12.068
TOTALE ATTIVO	52.292.541	7.979.036	44.313.505

A

M

A1

PASSIVO	Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018	Compendio di scissione a favore di	
		UnipolSal	Casa di Cura Villa Donatello
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	78.000	78.000	43.799.532
II - Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	24.728	24.728	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve	54.262.660	10.463.128	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.602.300)	(2.602.300)	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.763.088	7.963.556	43.799.532
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza	0	0	0
2) Per imposte	0	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
4) Altri accantonamenti	0	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI			
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
4) Debiti verso banche	0	0	0
5) Debiti vs. altri finanziatori	0	0	0
6) Acconti	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	444.198	3.963	440.235
esigibili entro l'esercizio successivo	444.198	3.963	440.235
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
9) Debiti vs. imprese controllate	0	0	0
10) Debiti vs. imprese collegate	0	0	0
11) Debiti verso controllante	77.064	11.517	65.547
esigibili entro l'esercizio successivo	77.064	11.517	65.547
11-Bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	20	0	20
esigibili entro l'esercizio successivo	20	0	20
12) Debiti tributari	7.753	0	7.753
esigibili entro l'esercizio successivo	7.753	0	7.753
13) Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0	0
14) Debiti verso altri	419	0	419
TOTALE DEBITI	529.453	15.480	513.973
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	52.292.541	7.979.036	44.313.505

Am

B1